

ACCERTAMENTO

Redditometro: accertamento valido anche se pieno di errori materiali

di **Gioacchino De Pasquale**

Seminario di specializzazione

ACCERTAMENTO TRIBUTARIO ALLA LUCE DEI NUOVI ORIENTAMENTI DI PRASSI E GIURISPRUDENZA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

La **Corte di Cassazione**, con l'**ordinanza n. 22693** depositata ieri, 19 ottobre, **accogliendo il ricorso dell'Amministrazione Finanziaria** contro la sentenza della CTR Lombardia, **ha ritenuto legittimo l'accertamento notificato** ad un contribuente con **l'utilizzo del metodo sintetico (Redditometro)** [ex articolo 38 D.P.R. 600/1973](#), **anche se tale atto era pieno di errori materiali e generico**. Ciò che rileva è la **valutazione sull'idoneità degli elementi forniti dal contribuente per superare gli indici applicati dall'Amministrazione Finanziaria**.

Si premette che il **redditometro è uno strumento di determinazione sintetica del reddito del contribuente**, disciplinata nell'[articolo 38 D.P.R. 600/1973](#) (le cui attuazione è contenuta nel **D.M. 24.12.2012** e nel **D.M. 16.09.2015**), che consente all'Amministrazione finanziaria **una determinazione indiretta del reddito complessivo del contribuente, basata sulla capacità di spesa del medesimo**.

L'attuale sistema può essere riassunto come segue:

- l'Ufficio può sempre determinare in via sintetica il reddito del contribuente sulla base delle **spese di qualsiasi genere** sostenute nel periodo di imposta, salva la **prova**, fornita dal **contribuente**, che le stesse sono state sostenute grazie a proventi non imponibili;
- la determinazione sintetica può essere eseguita in virtù di **specifici "fatti indice"**, individuati con appositi decreti ministeri e differenziati in funzione del nucleo familiare e dell'ambito territoriale di appartenenza;
- l'utilizzo della rettifica, che può basarsi su ogni spesa sostenuta dal contribuente nel periodo di imposta, postula che il reddito complessivo accertabile **si discosti di almeno un quinto da quello dichiarato**;
- dal reddito determinato sinteticamente sono **deducibili** gli **oneri** di cui all'[articolo 10 Tuir](#).

Nel caso di specie, **l'accertamento notificato al contribuente era pieno di errori, segnalati dallo stesso contribuente e condivisi dall'Ufficio**. Tali circostanza hanno portato la CTR ad annullare l'accertamento, ritenendo che **tali errori rendessero inattendibile l'atto e, di conseguenza, nullo**.

La Corte di Cassazione, nell'ordinanza in commento, **ha ritenuto non condivisibili i principi espressi dalla CTR**. È stato infatti evidenziato che ciò che rileva è la **controprova offerta dal contribuente rispetto ai parametri (indici di capacità contributiva) applicati dall'Amministrazione Finanziaria**. Tali prove devono essere idonee a superare gli indici applicati.

Considerato che **tali prove non sono state fornite** e che **gli errori presenti nell'atto di accertamento non sono tali da inficiarne la validità**, la Cassazione ha accolto il ricorso dell'Amministrazione Finanziaria e ha rinviato il giudizio alla CTR affinché proceda ad una nuova valutazione sulla base dei principi indicati.